



COPIA

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

## VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 R.D.**

**OGGETTO:** Deliberazione G.C. n°85 del 04/06/2014: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale. Componenti IMU - TASI - TARI. Proposta al Consiglio Comunale". Approvazione definitiva.

L'anno **duemilaquattordici** ed addì **undici** del mese di **luglio** con inizio alle ore **16:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

DEIDDA ANGELO	P	PILLONI MARIA CARMELA	P
STERA ALESSIO	P	PRANTEDDU ERIZIO	P
CUCCU MARCO	P	FONNESU GIANLUIGI	P
BACCHIS LUIGI	A	STERI ANTONELLO	A
VENTURA MASSIMILIANO	P	SORU STEFANO	A
GARAU GIANPAOLO	P	MULLANU ROBERTO	A
MOI MATTEO	P	FAIS ANTONIO	A
STERA ATTILIO	P	SABA FABRIZIO	P
TOLU GIANFRANCO	A		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa ADRIANA ZUDDAS

**La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE \_ Straordinaria**

### IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE**

Richiamata la deliberazione G.C. n°85 del 04/06/2014, ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale. Componenti: IMU, TASI, TARI. Proposta al Consiglio Comunale", la quale opportunamente qui di seguito si riporta :

(richiamo integrale)

*Premesso che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;*

*Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale, comunemente conosciuta come IUC, precisando che:*

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

*Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);*

*Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;*

*Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);*

*Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;*

*Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:*

*“ Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni ”*

*1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

- modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

- modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

- sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Visto l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in ordine all'IMU, uno spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che:

«I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,

prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della IASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n° 33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero Dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n° 7 del 29/03/2003;

Visto altresì, il D.Lgs 267/2000, e nello specifico:

*Art. 42 "Attribuzioni dei Consigli":*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;.....omissis.....

dal quale, pertanto, si rileva che, la trattazione dell'argomento inerente l'approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componenti: IMU, IASI, IARI", è da considerarsi un "atto fondamentale", alla cui approvazione deve essere chiamato, per competenza, il Consiglio Comunale;

*Art. 48 "Competenze delle Giunte":*

1. ....omissis....
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. ....omissis....

dal quale si rileva, al comma 2, dello stesso articolo, che la Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;

Preso altresì atto, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, in relazione alla specificità di cui trattasi;

Atteso, pertanto che, con il presente atto deliberativo si intende assolvere alla funzione propositiva, nei riguardi del Consiglio Comunale;

Visti infino:

lo statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC, composto da n° 57 articoli, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
2. di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, con i suoi allegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998;
4. di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

*Il Proponente*  
*Assessore al Bilancio*  
*Massimiliano Ventura*

### Pertanto:

richiamati tutti i motivi significati nell'atto di cui trattasi, siano gli stessi riportati nella parte "motivazione", che gli stessi riportati nella fase "dispositiva", dai quali, peraltro si ricava che la competenza riguardo i seguenti atti fondamentali: Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ricade in capo al Consiglio Comunale; motivo per il quale, occorre dar luogo all'approvazione definitiva dell'atto giuntale suddetto (n°85 del 04/06/2014), giacchè lo stesso, alla cui adozione per competenza assoluta deve essere chiamato il Consiglio Comunale, risulta adottato, così come previsto dall'art. 48 (Competenze delle Giunte) del T.U. 267/00, dalla Giunta in fase di esecuzione di apposita attività di iniziativa "propositiva e di impulso" nei confronti del Consiglio Comunale;

Visti infine:

lo statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in premessa, nonché per tutto quanto previsto dalle norme interamente richiamate e descritte, di approvare definitivamente la deliberazione G.C. n°85 del 04/06/2014, ad oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale. Componenti: IMU, TASI, TARI. Proposta al Consiglio Comunale”

mediante la quale risultano assunte le seguenti decisioni:

1. di approvare il «**Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC**», composto da n° 57 articoli, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
2. di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
3. di dar seguito all’inserimento della presente deliberazione, con i suoi allegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998;
4. di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l’approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Il Proponente  
L’Assessore al Bilancio  
Massimiliano Ventura

**PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000**

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GIANFRANCO SORGIA

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l'approvazione della proposta su estesa;  
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti= N° 11 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Bacchis - Tolu - Steri - Soru - Mullanu - Fais)  
Votanti = N° 11  
Voti favorevoli = N° 10  
Voti Contrari = N° 1 (Saba)  
Astenuti= N° //

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del risultato della votazione,

#### **DELIBERA**

- **Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa.**
- **Di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC", composto da n° 57 articoli, allegato alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale.**
- Di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, con i suoi allegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti= N° 11 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Bacchis - Tolu - Steri - Soru - Mullanu - Fais)  
Votanti = N° 11  
Voti favorevoli = N° 10  
Voti Contrari = N° 1 (Saba)  
Astenuti= N° //

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del risultato della votazione

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 11-07-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to D.ssa ADRIANA ZUDDAS

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 17-07-2014

DOMUSNOVAS, li 17-07-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa ADRIANA ZUDDAS

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000  
n.445, il sottoscritto attesta che la  
presente copia è conforme all'originale  
Domusnovas, li 17/7/2014

L'INCARICATO



---



# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia Iglesias

UFFICIO TRIBUTI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I - NORME GENERALI</b>	30	Esenzioni
1	Oggetto e scopo del regolamento		<b>TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA</b>
	<b>TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI</b>	31	Dichiarazione di imposta
2	Presupposto della tassa	32	Riscossione del tributo
3	Determinazione della superficie	33	Funzionario responsabile
4	Aree tassabili	34	Accertamenti
5	Locali ed aree non utilizzate	35	Ritardati od omessi versamenti
6	Soggetti passivi	36	Ravvedimento operoso
7	Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	37	Importi di modesto ammontare
8	Obbligazione tributaria	38	Rimborsi
9	Piano finanziario e tariffe	39	Compensazione ed accollo
10	Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero		<b>TITOLO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
11	Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio		<b>CAPO I - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>
12	Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta	40	Principi generali
13	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	41	Informazione dei contribuenti
14	Ulteriori riduzioni e agevolazioni	42	Conoscenza degli atti e semplificazione
15	Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione	43	Motivazione degli atti - Contenuti
16	Tariffa giornaliera di smaltimento	44	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
17	Tariffe per utenze domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	45	Interpello del contribuente
18	Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività		<b>CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
	<b>TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASI</b>	46	Accertamento con adesione
19	Presupposto del tributo	47	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
20	Soggetti passivi	48	Procedura per l'accertamento con adesione
21	Riduzioni per particolari categorie	49	Atto di accertamento con adesione
22	Dichiarazione	50	Adempimenti successivi.
23	Individuazione dei servizi indivisibili	51	Perfezionamento della definizione
	<b>TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'IMU</b>		<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>
24	Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze	52	Norme abrogate
25	Assimilazioni all'abitazione principale	53	Pubblicità del regolamento e degli atti
26	Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti	54	Casi non previsti dal presente regolamento
27	Fabbricati fatiscenti	55	Rinvio dinamico
28	Detrazione per l'abitazione principale	56	Tutela dei dati personali
29	Valore aree fabbricabili	57	Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI**

### **Art. 2 Presupposto della tassa (Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)**

La tassa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### **Art. 3 Determinazione della superficie (Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)**

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- b. della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/1997 (TIA1),
- c. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si

formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali .....	10%
- laboratori fotografici, eliografie .....	10%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante .....	10%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici .....	10%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi .....	10%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

#### **Art. 4**

##### **Aree tassabili**

*(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)*

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

#### **Art. 5**

##### **Locali ed aree non utilizzate**

*(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)*

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti passivi**

*(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)*

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori,

essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7**

#### **Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche** (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
9. cavi, materiale elettrico in genere e accessori per l'informatica;
10. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati,
11. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
12. pelle e simil pelle;
13. accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 0,1 mc./mq.

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

#### **Art. 8**

#### **Obbligazione tributaria** (Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità

successive:

- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### **Art. 9**

##### **Piano finanziario e tariffe**

*(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)*

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (*Articolo 15 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche"*):  
*1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i ) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

#### **Art. 10**

##### **Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero**

*(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)*

Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 50%.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

#### **Art. 11**

##### **Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio**

*(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)*

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**Art. 12**  
**Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta**  
(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi, attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuati da provvedimenti formali.

Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni, i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori, appositamente installati dall'amministrazione Comunale, ed a corrispondere il tributo in misura ridotta pari a: la quota fissa e la quota variabile della tariffa è ridotta del 70%.

**Art. 13**  
**Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero**  
(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

**Art. 14**  
**Ulteriori riduzioni e agevolazioni**  
(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio economiche attestate, mediante adozione di apposita determinazione dal servizio sociale comunale; documento quest'ultimo (determinazione) che dovrà essere richiamato per presa d'atto con apposita delibera di Giunta Comunale.
- b) l'iter procedurale del *diritto di esenzione* di cui alla lettera a) viene attivato su richiesta dell'interessato da rivolgere ai Servizi Sociali Comunali i quali cureranno l'espletamento del procedimento a riguardo.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

**Art. 15**  
**Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione**

La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 10 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio la detenzione, l'occupazione o conduzione da parte dell'utenza.

I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni, le variazioni avvenute

dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostri di non aver continuato la detenzione, l'occupazione o conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...).

Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

#### **Art. 16**

##### **Tariffa giornaliera di smaltimento** (Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

#### **ART. 17**

##### **Tariffe per utenze domestiche** **Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività** (D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

**A) UTENZE DOMESTICHE:**

**- valori dei coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. n° 158/1999:**

N. dei componenti Dei nuclei familiari	Coefficiente Ka	N. dei componenti dei nuclei familiari	Coefficiente Kb
1	0,81	1	0,8
2	0,94	2	1,6
3	1,02	3	2
4	1,9	4	2,6
5	1,10	5	3,2
6 o più	1,06	6 o più	3,7

**Art. 18**

**Tariffe per utenze non domestiche  
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.  
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)**

Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

**B) UTENZE NON DOMESTICHE**

– valori dei coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al D.P.R. N. 158/1999:

**Tabella 3: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffe alle utenze non domestiche**

Cat.	Attività	Coefficiente (Kc) Parte fissa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45
2	Cinematografi e teatri	0,33
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	0,63
5	Stabilimenti balneari	0,35
6	Esposizioni. Autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,01
8	Alberghi senza ristorante	0,85
9	Case di cura e riposo	0,90
10	Ospedali	0,86
11	Uffici, agenzie e studi professionali	0,90
12	Banche ed istituti di credito	0,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,01
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42
28	Ipermercati di generi misti	1,65
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35
30	Discoteche, night club	0,77

**Tabella 4**

**Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Cat.	Attività	Coefficiente (Kd) Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	5,53
5	stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, Autosaloni	3,03
7	Alberghi con ristorante	8,92
8	Alberghi senza ristorante	7,50
9	Case di cura e riposo	7,90
10	Ospedali	7,55
11	Uffici, agenzie e studi professionali	7,90
12	Banche ed istituti di credito	4,20
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	7,50
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	8,88
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93
28	Ipermercati di generi misti	14,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,50
30	Discoteche, night club	6,80

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DELLA TASI**

**Art. 19**  
**Presupposto del tributo**  
*(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)*

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

**Art. 20**  
**Soggetti passivi**  
*(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)*

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 19. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (fra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Art. 21**  
**Riduzioni per particolari categorie**  
*(Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)*

La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (inferiore a 183 gg).....	30%
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	30%
Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico....	50%

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

**Art. 22**  
**Dichiarazione**

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

**Art. 23**  
**Individuazione dei servizi indivisibili**  
*(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)*

La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO
Polizia Municipale	204.390,01
Patrimonio culturale	23.082,28
Illuminazione stradale	197.000,00
Servizi cimiteriali	46.766,63
Impianti Sportivi	7.783,15
Manutenzione strade	20.000,00
Protezione civile	5.164,57
Servizi socio assistenziali	189.392,76
Manutenzione edifici pubblici comunali	9.500,00
<b>Totale</b>	<b>703.079,40</b>

Nei costi dei servizi di cui sopra sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELL'IMU**

**Art. 24**  
**Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.**  
*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Art. 25**

##### **Assimilazioni all'abitazione principale.**

*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

#### **Art. 26**

##### **Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.**

*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, concessa, in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.

L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 300.

#### **Art. 27**

##### **Fabbricati fatiscenti**

*(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)*

Le caratteristiche di fatiscenza (inagibilità, inabitabilità) di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile (50%) di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

#### Art. 28

##### **Detrazione per l'abitazione principale**

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

All'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

La detrazione di cui sopra si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 29

##### **Valore aree fabbricabili.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

<b>ZONA</b> <i>(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>	<b>VALORE</b> <b>VENALE</b> per mq.
Zona di completamento interno B1- Indice di edificabilità mc 3/mq	€ 130,00
Zona di completamento esterno B2- B3 – Indice di edificabilità mc 2/mq	€ 100,00
Zona di espansione C:	
sottozona C1- indice di fabbricabilità territoriale 1,00 mc/mq – indice di fabbricabilità fondiaria 1,75 mc/mq;	€ 50,00
sottozona C2- indice di fabbricabilità territoriale 0,50 mc/mq	€ 30,00

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

I valori di cui sopra potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

#### Art. 30

##### **Esenzioni**

*(eventuale)*

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);

- b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549);
- c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. (articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207);

Le esenzioni di cui sopra si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 31**

##### **Dichiarazione di imposta**

*(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)*

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- b. della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/1997 (TIA1),
- c. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al presente regolamento.

Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

#### **Art. 32**

##### **Riscossione del tributo**

*(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)*

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti ordinariamente la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.

241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento della TARI avviene ordinariamente in n. 4 rate bimestrali di uguale importo, scadenti nei mesi di: agosto, ottobre, dicembre (anno di riferimento del servizio) e febbraio (anno successivo). Come appena detto, ordinariamente le n°4 rate ivi previste debbono essere di pari importo. Comunque, qualora si rendesse necessario procedere alla rimodulazione del Piano Finanziario; operazione quest' ultima da effettuarsi nel caso venisse accertata una differenza dei costi di esercizio tra il Piano Finanziario di previsione e il risultato finanziario di esercizio effettivamente accertato, l'importo dell'ultima rata potrebbe variare rispetto alle precedenti.

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'IMU, l'art. 13, c.12 del D.L. n°201 del 2011 prevede, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, che sia effettuato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n°241 del 1997, ovvero a mezzo del modello di versamento unitario – F24.

Il versamento, tuttavia, può essere effettuato tramite apposito bollettino postale, approvato con D.M. del 23 novembre 2012.

### **Art. 33**

#### **Funzionario responsabile**

*(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)*

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 34**

#### **Accertamenti**

*(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)*

Il Comune, a seguito di verifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 35**

##### **Ritardati od omessi versamenti.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **Art. 36**

##### **Ravvedimento operoso**

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 37**

##### **Importi di modesto ammontare**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

#### **Art. 38**

##### **Rimborsi**

*(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)*

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi *nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo*. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 39**

##### **Compensazione ed accollo**

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la

compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

## **TITOLO VI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 40 Principi generali**

Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

#### **Art. 41 Informazione dei contribuenti**

L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

#### **Art. 42 Conoscenza degli atti e semplificazione**

L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

#### **Art. 43**

##### **Motivazione degli atti - Contenuti**

*(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 44**

##### **Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **Art. 45**

##### **Interpello del contribuente**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento

prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## **CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 46**

#### **Accertamento con adesione**

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **Art. 47**

#### **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Art. 48**

#### **Procedura per l'accertamento con adesione**

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

#### **Art. 49**

##### **Atto di accertamento con adesione**

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo del minimo.

#### **Art. 50**

##### **Adempimenti successivi**

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 15 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 3 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine sopra indicato.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data prevista per il pagamento della prima rata.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 51**

##### **Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 52**

##### **Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, e della TARES precedentemente adottati.

#### **Art. 53**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

**Art. 54**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 55**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 56**  
**Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

**Art. 57**  
**Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014.